

Finalmente, dopo anni, è stato concluso l'iter di modifica della normativa regionale applicativa dell'art. 14 del d.lgs. 276/2003. Cioè quella norma che prevede che le aziende - pubbliche e private - obbligate ad assumere una certa percentuale di occupati disabili, ai sensi della legge 68/1999, possano farlo attraverso assunzioni "indirette", attraverso l'affidamento di lavori a cooperative sociali B.

In allegato la delibera 1145 del 20 giugno scorso. Non ricapitoliamo la infinita vicenda che ci ha portato ad oggi, soddisfatti che si sia arrivati al risultato. Tra l'altro, visto che le convenzioni-quadro di tutte e 4 le Province hanno affiancato - su nostro consiglio - alla ormai vecchia previsione di un 20% massimo di "coperture" anche una dizione che rinvia ad eventuali diverse disposizioni regionali, **NON E' NECESSARIO FARE PIU' ALTRO** a livello provinciale. **Basta scatenare i commerciali ed andare a cercarsi imprese disponibili ad affidare lavori, sottoscrivendo le convenzioni "tripartite" tra Provincia-impresa-cooperativa sociale.**

In allegato trovate anche un *testo ufficioso di coordinamento tra la vecchia delibera e la nuova*, come risulta modificata oggi.

Per spiegare meglio il disposto dell'articolo 6, va rammentato quanto prescrive la legge 68 all'articolo 3:

Art. 3.

(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Lette insieme le due norme, in sintesi, si procede così:

- a) se si tratta di uno o due "coperture", **non** si può ricorrere alla cooperazione sociale;
- b) se si tratta di tre o più "coperture", si può ricorrervi **fino al 40%** degli obblighi: cioè 1 su 3 persone da inserire; 1 su 4 persone; 2 su 5, ecc. ecc. ecc.
- c) se un datore di lavoro **può essere esonerato** (**ma** deve pagare!), può scegliere la via dell'affidamento ad una cooperativa sociale.